APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 4 (Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate)

S'intende che le fondazioni, le quali non estendevano la loro attivita' su l'intera provincia e furono quindi per conchiuso della Commissione qualificate come locali, anziche' come provinciali, appartengono senz'altro per intero all'una o all'altra parte in base al principio di territorialita', senza riguardo da chi siano amministrate, e che percio' esse non formano nemmeno oggetto di sistemazione.

Per queste come anche per le fondazioni di carattere provinciale ove in seguito a ripartizione non abbiamo avuto una sistemazione speciale vale il principio generale del diritto fondazionale, che quella parte, la quale le riceve come proprie, resta vincolata alla originaria destinazione, come fissata nella lettera fondazionale, senza riguardo a confini politici, cosi' che dei benefici fondazionali siano partecipi anche in avvenire tutte le persone che vi avevano finora diritto.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione per la sistemazione delle fondazioni laiche dalmate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-per-la-sistemazione-delle-fondazioni-laiche-dalm-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it